

## CONVENZIONE TRA LA DITTA E IL COMUNE NELLA REGIONE ABRUZZO

(art. 13 bis della L.R. 54/1983 introdotto dalla Legge Regionale n. 6 dell'8.02.2005)

Fra il Comune di CAPESTRANO (AQ) (che in seguito verrà citato come, Comune) e la ditta DI CARLO MARIO SRL (che in seguito verrà citata come Ditta) si stabilisce quanto segue:

### Premesso:

- che la Ditta con sede in CAPESTRANO (C.F. 01019340684) Via DEGLI API srl ha in esercizio una attività estrattiva di materiale di cava in località VIA DEGLI API sui mappali di proprietà/concessione n. 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 97 - 100 (ora fusa nella 36) - 98 (parte b) - 101 - 104 - 164 - 165 - 166 - 167 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 465 - 878 - 895 del Foglio n. 8, del Comune censuario di CAPESTRANO per una superficie complessiva e per un volume complessivo come da progetto esecutivo;
- che la Ditta ha presentato alla Regione Abruzzo, in data 27/02/2020 con nota prot. n. 57971 regolare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 54/1983 e succ. modif. ed integr.;
- che la Ditta già esercita attività estrattiva sulla base di autorizzazione comunale prot. n. 500 del 08.02.2066, così come successivamente prorogata sino al 2019 con autorizzazione prot. 3523 del 06.12.2019;
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da calcare **da prelevare con uso di esplosivo**;
- che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. n. 6 dell'8.02.2005, che impone la stipula della convenzione tra Comune e la Ditta richiedente;
- che il progetto presentato dalla Ditta DI CARLO MARIO SRL ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Servizi in data 15.11.2021, che si allega alla presente, nonché tutti gli altri pareri di rito;

Tutto ciò premesso, la Ditta e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n.54/1983.

### Art. 1

Il Comune prende atto del progetto relativo all'attività estrattiva della Ditta per una cava di calcare sita in località VIA DEGLI API sulle aree contraddistinte dai mappali n. 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 97 - 100 (ora fusa nella 36) - 98 (parte b) - 101 - 104 - 164 - 165 - 166 - 167 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 465 - 878 - 895 del Foglio n. 8 come da documentazione allegata (Allegato a);

### Art. 2

In base a ciò, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, le parti s'impegnano per quanto segue.

### Art. 3

La Ditta si impegna a versare al Comune, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 13 bis L.R. 54/83 e ss.mm.ii. la somma di **euro 124.622,67 (calcolata con la tariffa in vigore per l'anno 2021 e che dovrà essere aggiornata annualmente in seguito alle determinazioni regionali)**, risultante dall'applicazione sulla cubatura di materiale litoide riportato dall'autorizzazione/concessione dell'attività estrattiva (960.113 MC), del 20% (di € 0,649) delle tariffe stabilite con determinazione dirigenziale del Servizio Attività estrattive e minerarie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 54/1983.

Il Comune s'impegna a trasmettere alla Ditta il programma di investimento con relativo quadro economico, riferito alla realizzazione degli interventi previsti, entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione nell'utilizzo dei contributi ricevuti.

### Art. 4

Il primo pagamento annuale di € 7.788,92 del contributo dovrà avvenire entro 30 giorni del rilascio dell'autorizzazione/concessione. Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno. Per gli anni successivi al 2021 il pagamento verrà rimodulato secondo la tariffa regionale aggiornata.

Il pagamento del successivo rateo annuale è subordinato alla comunicazione alla Ditta dell'avvenuta realizzazione dei lavori da parte del Comune.

In caso di mancata proroga di attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, riferite al volume di materiale non estratto.

COMUNE DI CAPESTRANO			
PROVINCIA DELL'AQUILA			
PROT. N.	3778		
CAT.	2	CL.	1 FASC.
DATA	23-11-2021		

**Art. 5**

Il Comune s'impegna ad evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento autorizzatorio o concessorio, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località di cava interessata ed il riferimento all'art. 13 bis L.R.54/1983.

**Art. 6**

Per l'area e relative pertinenze su cui sono state realizzate costruzioni ed impianti ai sensi dell'art. 7 lett. H) della L.R. n. 54/1983 ricadenti in aree demaniali gravate da uso civico il Comune può procedere, ove consentito dalla legge su richiesta della Ditta esercente l'attività estrattiva, alla cessione delle aree interessate ai sensi della legislazione vigente ed il prezzo di cessione è determinato in conformità dell'art. 2, comma 5 della L.R. 68/1989 e successive modifiche.

**Art. 7**

Le parti si impegnano all'esatto adempimento della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 8**

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

**Art. 9**

Il Comune si impegna, ad avvenuta spesa del contributo, a rendicontare l'attuazione dei programmi d'investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Attività estrattive e mineraria della Regione Abruzzo.

**Art. 10**

È demandato al Servizio regionale Attività estrattive e minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica, della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

**Art. 11**

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto sono sostenute dalla Ditta.

**Art. 12**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n. 128/59, al D. L.gs. n. 624/96 e successive integrazioni e modifiche, alla L.R. n. 54/1983, oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.


La presente convenzione sarà adeguata dalle parti in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla Regione Abruzzo.

Convenzione sottoscritta dalle parti interessate

Il Sindaco del Comune di Capestrano



La ditta DI CARLO MARIO SRL



(1)

A) protezione civile, attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture nonché l'acquisto di mezzi e beni strumentali per attività di protezione civile e soccorso pubblico;

B) viabilità e sicurezza stradale finalizzati alla mitigazione dell'incidenza dell'attività estrattiva sul traffico locale.

C) recupero ambientale, anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dimessi presenti nel territorio comunale;

D) recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio comunale;

E) attività di promozione e sensibilizzazione in materia ambientale;

F) attività di promozione e sensibilizzazione in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.

(2)

Nei limiti consentiti dalla legge, è facoltà delle parti, qualora l'intervento riguardi la realizzazione di opere, forniture edili e servizi connessi, prevedere quale modalità di pagamento, la realizzazione, fornitura o prestazione di servizi da parte della Ditta.

(3) Articolo applicabile esclusivamente alle concessioni demaniali comunali.